

... OMISSIS ...

### **Svolgimento del processo**

1. Con ricorso del 28 giugno 2023, A ed B, nonni paterni del minore C, chiesero al Tribunale per i Minorenni di Lecce di procedere ex artt. 317-bis e 333 c.c., con emissione di provvedimenti urgenti inaudita altera parte, stante il fondato pericolo di grave pregiudizio per il minore suddetto ove non si fosse tempestivamente modificato il regime in atto relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale.

1.1. Il giudice delegato alla trattazione del procedimento nel merito, con decreto del 29 giugno 2023 ex art. 473-bis.15 c.p.c., dispose, tra l'altro, il collocamento temporaneo del minore presso l'abitazione dei nonni materni e la presa in carico della madre e dei nonni ai servizi territoriali.

Successivamente, all'esito dell'udienza di comparizione del 13 luglio 2023, fissata secondo il disposto di cui all'appena menzionata norma del codice di rito, il medesimo giudice monocratico modificò parzialmente quanto già disposto inaudita altera parte e, comunque, confermò il collocamento temporaneo del minore presso i nonni materni.

2. Avverso detto provvedimento, la madre del minore, in data 27 luglio 2023, propose reclamo presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione per i Minorenni, dolendosi dell'erroneità della decisione del giudice di prime cure, avendo ella dimostrato, nel contraddittorio delle parti, l'insussistenza delle ragioni di pregiudizio imminente ed irreparabile per il figlio, per come prospettato dai nonni ricorrenti; lamentò, inoltre, che il provvedimento reclamato era gravemente lesivo della sua responsabilità genitoriale.

2.1. L'adita corte d'appello, con provvedimento del 9 agosto 2023, dichiarò la propria incompetenza a decidere sul reclamo, individuando quella del Tribunale per i Minorenni, in composizione collegiale, ed assegnò alla reclamante il termine per la corrispondente riassunzione del giudizio.

2.1.1. Ritenne quella corte che il reclamo proposto non poteva essere inquadrato nella disciplina di cui all'art. 473-bis.24 c.p.c. prevista per i provvedimenti temporanei ed urgenti, ma l'impugnazione doveva ritenersi compresa nel procedimento cautelare uniforme di cui all'art. 669-bis e ss. c.p.c., la cui competenza ai sensi dell'art. 669-terdecies, si radica presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e, quindi, presso il Tribunale per i Minorenni, in composizione collegiale.

3. L'11 agosto 2023, pertanto, la madre del minore riassunse il giudizio presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, reiterando il reclamo avverso il provvedimento del giudice monocratico, insistendo nel merito per l'accoglimento dello stesso ed il ricollocamento del minore nell'abitazione materna.

3.1. Il curatore speciale del minore, il difensore di fiducia del padre e quello dei nonni materni del minore medesimo, costituendosi in quella sede, dedussero, in via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità del reclamo proposto avverso il provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c. sulla base del dato letterale della norma, che nulla prevede sulla sua impugnabilità. Sostennero, inoltre, con motivazioni variamente articolate, che la decisione della corte di appello, che aveva declinato la sua competenza in favore di quella del giudice di primo grado, era errata. Invero, laddove il legislatore della cd. Riforma Cartabia aveva previsto l'impugnabilità del provvedimento, lo aveva scritto espressamente - come, ad esempio, per i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473-bis.22 e gli ordini di protezione di cui all'art. 473-bis.69 c.p.c. - e che ogni questione relativa alla modificabilità/reclamabilità dei provvedimenti indifferibili doveva essere affrontata nel corso giudizio di merito. Nei casi di ravvisata urgenza per il minore, ed ove necessaria l'adozione di misure di tutela urgente, si poteva chiedere al giudice delegato l'anticipazione dell'udienza di trattazione ex art. 473-bis.21, come previsto da alcune disposizioni del rito unico, introdotto dalla legge Cartabia.

3.2. L'adito tribunale, con ordinanza del 12 settembre 2023, ha ritenuto assorbente, rispetto alla valutazione nel merito del reclamo, affrontare la sollevata eccezione preliminare sulla ammissibilità del corrispondente ricorso avverso i provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c.

3.2.1. Ha osservato, in proposito, che “Il testo della disposizione in esame, introdotto con il d. l.vo n. 149/2023, istitutivo del Rito unico per la famiglia, invero, non contiene alcun riferimento alla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili, o ad altre possibili forme di impugnazione. Dalla relazione illustrativa al d. l.vo, si legge che “rispetto all’auspicata reclamabilità anche di tutti i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, la stessa non potrà verosimilmente attuarsi per ragione di insufficienza dei ruoli, ma si è prevista comunque una forma di controllo per i provvedimenti più invasivi, id est quelli dotati di maggiore portata, come quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche all’affidamento e alla collocazione dei minori a soggetti diversi dai genitori”. Si è ipotizzato, pertanto, che se disposizioni di tale natura sono contenute nei provvedimenti indifferibili, sebbene non espressamente disposto dall’art. 473-bis.15 c.p.c., si potrebbe, per analogia, giungere a predicare la loro impugnabilità. È stato osservato che la scelta del legislatore di omettere qualsiasi previsione sulla reclamabilità di tali provvedimenti muove, forse, dall’idea che gli stessi sono destinati ad essere assorbiti dai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal giudice alla prima udienza di trattazione nel merito, ex art. 473-bis.22 c.p.c., ovvero nella sentenza definitiva. Se tale assunto fosse corretto, rimarrebbero comunque fuori da tale possibilità i casi in cui il provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c. venga proposto prima del ricorso principale, concernente la responsabilità genitoriale, ipotesi pure ammessa dalla dottrina. Il dibattito dottrinario sul procedimento incidentale in esame, di natura certamente cautelare, e sulla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili è ancora in atto e non constano ad oggi pronunce del giudice di legittimità.”

3.2.2. Su tali premesse, dunque, e dopo aver descritto le diverse soluzioni interpretative già delineatesi, sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito, con riferimento al suddetto ed ampiamente dibattuto tema, il menzionato tribunale ha ritenuto di avvalersi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., affinché quest’ultima “indichi il principio di diritto sul quesito se i provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. (introdotto con d. l.vo n. 149/2022) siano reclamabili ed in quali forme.”

4. La Prima Presidente di questa Corte, con provvedimento del 2/6 novembre 2023, ha assegnato la questione sollevata con la riportata ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Prima Sezione civile per l’enunciazione del principio di diritto, tenendosi conto “anche dei profili di criticità descritti sub par. 5.1. e 5.2” del medesimo provvedimento.

4.1. Il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocata Generale dott.ssa G.G., ha depositato requisitoria scritta, chiedendo enunciarsi il principio di diritto secondo il quale, “per i provvedimenti indifferibili emessi ante causam ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c., è ammissibile il reclamo da proporsi con ricorso alla Corte d’appello, quantomeno nelle materie di cui al comma 2 dell’art. 473-bis.24 c.p.c.”

Motivi della decisione

1. Brevi cenni sull’istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.

1.1. Una delle principali novità introdotta dalla riforma di cui al d. l.vo 10 ottobre 2022, n. 149, è rappresentata dall’istituto del cd. rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito. Si tratta di uno strumento, già presente in altri ordinamenti stranieri, consistente nella possibilità per il giudice predetto di sottoporre direttamente alla Corte di cassazione una questione di diritto, sulla quale deve decidere ed in relazione alla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti. 1.2. La relativa disciplina si rinviene nell’art. 363-bis c.p.c., rubricato, appunto, “Rinvio pregiudiziale”, il cui comma 1 prevede che il giudice di merito, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, può disporre “il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e che non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.”

1.2.1. Il comma 2 del medesimo articolo, poi, descrive le caratteristiche dell'ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa "è motivata" (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, "con riferimento al requisito n. 2 del primo comma, reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili." Alla luce di tale specificazione, dunque, è ragionevole ritenere che la questione di diritto che presenta gravi difficoltà interpretative sia quella per la quale sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili.

1.2.2. Il comma 3, infine, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine ivi stabilito, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle Sezioni Unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari); mentre, in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto. Tale meccanismo conferma che lo strumento non integra un mezzo di impugnazione e che, pertanto, non vi è un obbligo della Corte di provvedere.

1.3. La Relazione illustrativa al menzionato d. l.vo precisa che, trattandosi di questioni rilevanti, si è previsto che la Corte, sia a Sezioni Unite che a sezione semplice, pronunci sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del Pubblico Ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'art. 378 c.p.c.

1.4. Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell'ambito del quale è stata rimessa la questione (merita di essere ricordato, peraltro, che, come si legge in Cass., S.U., n. 34851 del 2023, "è ben possibile distinguere concettualmente tra l'interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata al Giudice di legittimità attraverso il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, ai fini della motivazione in ordine alla rilevanza della questione, che in via successiva, ai fini dell'applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte: sebbene, infatti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 363-bis c.p.c., tale principio rivesta carattere vincolante nel giudizio a quo, deve essere riconosciuta al giudice di merito la facoltà di escluderne l'applicazione, non solo alla luce di modificazioni normative eventualmente sopravvenute alla sua enunciazione, ma anche alla luce degli elementi risultanti da un'istruttoria più approfondita, ove dagli stessi emerga una situazione di fatto difforme da quella tenuta presente nella formulazione del quesito").

1.4.1. Qualora, poi, tale giudizio si estingua, l'ultimo comma dell'articolo in esame estende il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, con la riproposizione della medesima domanda.

1.5. Si è rilevato in dottrina che il nuovo istituto tende a realizzare una sorta di "nomofilachia preventiva", allo scopo di pervenire ad indirizzi giurisprudenziali uniformi, considerato che la prevedibilità della decisione oggi deve essere considerata come un "valore", che si riflette sulla certezza del diritto, sulla tutela dei cittadini che vi fanno affidamento e sulla effettività del principio di uguaglianza, che impone uniforme trattamento, anche giurisdizionale, di fronte a casi simili.

1.6. In definitiva, esso costituisce espressione di un nuovo bilanciamento tra i poteri riconosciuti alla giurisdizione di merito e di legittimità, nell'ambito del quale alla compressione del potere decisorio cui il giudice di merito decide di sottostare nell'esercizio delle prerogative che la legge gli attribuisce fa riscontro una forte espansione del ruolo d'impulso allo stesso spettante come parte del sistema giustizia nel suo complesso, inteso non più solo come funzione dello Stato diretta all'attuazione del diritto nel caso concreto, ma come servizio pubblico in cui le risorse destinate alla soluzione della singola controversia contribuiscono al soddisfacimento di un più ampio compendio di esigenze individuali. Tale meccanismo si pone in linea con l'esigenza del giusto processo, affidando alla Corte di cassazione il compito di decidere la questione ad essa sottoposta con pronunce rese in pubblica udienza, sia a Sezioni Unite che a sezione semplice, con la requisitoria scritta del Procuratore generale, per ciò stesso dotate di una valenza nomofilattica al più elevato

livello e tali da renderle, se non vincolanti per altri giudizi, sicuramente dotate di un particolare grado di persuasività, proprio perché orientate a garantire la certezza e la prevedibilità del diritto.

2. Le questioni logicamente e giuridicamente preliminari alla risoluzione della questione di diritto sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Lecce.

1. Come rilevato dalla Prima Presidente nel proprio decreto del 2/6 novembre 2023, la risoluzione della questione di diritto sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, avente ad oggetto il quesito “se i provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. (introdotto con d. l.vo n. 149/2022) siano reclamabili ed in quali forme”, postula l’esame di due ulteriori questioni aventi, nel caso di specie, carattere logicamente e giuridicamente preliminare, perché potenzialmente idonee ad incidere sull’ammissibilità stessa del ricorso al rinvio pregiudiziale.

1.1. Il decreto suddetto così le descrive: i) “La doppia declinatoria della competenza, del primo giudice investito della causa e del giudice della riassunzione, trova nel nostro ordinamento processuale uno strumento tipizzato di individuazione del giudice competente nell’art. 45 c.p.c. L’organo investito in riassunzione della causa può officiosamente chiedere alla Corte di Cassazione di risolvere il conflitto negativo di competenza. Il modello processuale applicabile è quello del regolamento di competenza (artt. 46 e ss c.p.c., con sospensione del processo a quo nella pendenza del giudizio regolativo)”; ii) “(...) ferma la natura cautelare dei provvedimenti ex art. 473-bis. 15 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ne esclude, in via generale, la ricorribilità ex art. 111, settimo comma, Cost., per difetto di definitività. Ciò impone un confronto con la previsione, contenuta nell’art. 363-bis c.p.c., secondo la quale la questione, per essere ammissibile, non deve essere stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità e, dunque, secondo una parte della dottrina, deve essere scaturita da un procedimento che sfoci in un provvedimento ricorribile ex art. 111 Cost. Un’altra interpretazione, tuttavia, valorizza, al riguardo, il requisito della necessità della soluzione del quesito ai fini della definizione anche parziale del giudizio proprio al fine di escludere la limitazione dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale solo ai provvedimenti ricorribili (anche ex art. 111 Cost.) in Cassazione e, più in generale, pone in risalto la funzione di espansione dell’intervento nomofilattico del giudice di legittimità, consequenziale all’introduzione dell’art. 363-bis c.p.c.”

2. Circa la prima di esse, sostanzialmente riassumibile nell’interrogativo se sia ammissibile, o non, in caso di doppia declaratoria di incompetenza - che, nel nostro ordinamento processuale, trova il suo rimedio tipizzato nella previsione di cui all’art. 45 c.p.c - il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c, rileva il Collegio che, in realtà, il tribunale a quo, ancor prima di ritenersi incompetente a decidere il reclamo innanzi ad esso riassunto (così determinando, eventualmente, un conflitto negativo di competenza), dubita proprio della esperibilità del reclamo stesso: si tratta, dunque, logicamente, di un’esitazione che addirittura precede quella dell’eventuale sua pure ipotizzata incompetenza a deciderlo.

2.1. In altri termini, come rimarcato pure dall’Avvocata Generale nella sua requisitoria scritta (cfr. pag. 2-3), “nel caso di specie si prospetta, prima dell’insorgere del conflitto negativo, il tema della impugnabilità, o meno, del provvedimento in questione, tema sul quale la Corte è qui chiamata a pronunciarsi, e rispetto al quale non sorge alcun profilo di “concorrenza” rispetto al regolamento d’ufficio per conflitto di competenza.”

2.2. Va osservato, comunque, che, come affatto condivisibilmente ritenuto dalla medesima Avvocata Generale, anche nell’ipotesi di cui all’art. 45 c.p.c. non si ravvisano preclusioni capaci di impedire l’accesso al diverso rimedio dell’art. 363-bis c.p.c.: invero, possono ragionevolmente valere qui, fatti i debiti mutamenti, argomentazioni analoghe a quelle svolte dalle Sezioni Unite di questa Corte con riguardo all’ammissibilità del rinvio pregiudiziale in materia di giurisdizione.

2.2.1. Sebbene sia innegabile che lo strumento dell’art. 45 c.p.c. non è rimedio di parte e non ha meramente funzione anticipatoria, dal momento che esso è attivabile dal giudice per risolvere lo stallo in cui si verrebbe a trovare il processo a fronte di una doppia negatoria di competenza, va detto che comunque ad esso si ricorre in relazione ad una necessità limitata allo specifico procedimento.

2.2.2. Giusta la recente Cass., S.U., n. 34851 del 2023, la funzione dell'Istituto previsto dall'art. 363-bis c.p.c. "consiste, invece, nel deflazionare il contenzioso inerente ad una determinata materia, favorendo la definizione dei giudizi pendenti e prevenendo l'instaurazione di giudizi futuri mediante la sollecitazione di una pronuncia nomofilattica di questa Corte, avente efficacia vincolante soltanto nell'ambito del giudizio in cui è adottata, ma idonea, per l'autorevolezza della fonte da cui promana e la sua capacità persuasiva, ad orientare le successive decisioni dei giudici di merito e le scelte degli operatori economici e giuridici in ordine alla convenienza dell'instaurazione di ulteriori giudizi". La ratio fondante del nuovo istituto del rinvio pregiudiziale, dunque, è "quella nomofilattico-deflattiva, essendo l'utilità del rinvio apprezzabile non solo e non tanto in relazione al singolo giudizio nell'ambito del quale viene disposto, la cui durata non risulta necessariamente abbreviata, quanto, e soprattutto, in relazione all'intero contenzioso nel quale si pone il quesito di diritto formulato dal giudice di merito, la cui definizione è destinata sicuramente ad essere agevolata dalla risoluzione immediata della questione interpretativa." La bontà di una tale conclusione trova conferma, del resto, nella vicenda oggi all'esame del Collegio, in cui il tribunale ha rinviato pregiudizialmente a questa Corte le questioni concernenti (anche) la competenza a decidere sul reclamo al provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c., in uno spettro più vasto di interrogativi che presentano indiscutibilmente il connotato della novità, quello che attiene alla idoneità a sollevare gravi difficoltà interpretative e, infine, quello della possibilità di sua riproposizione in numerosi giudizi.

3. Quanto, invece, alla seconda delle questioni logicamente e giuridicamente preliminari in precedenza descritte, riassumibile nel quesito se sia ammissibile, o non, il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in fattispecie destinata a sfociare in un provvedimento non ricorribile ex art. 111 Cost., ritiene il Collegio di dover rispondere ad esso positivamente e, quindi, di considerare ammissibile l'utilizzo del rimedio attivato dal giudice a quo anche in relazione a procedimenti il cui provvedimento conclusivo non sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, in quanto avente una natura meramente interinale, strumentale ed ancillare rispetto alla decisione che definisce il giudizio (carattere che, notoriamente, appartiene a tutte le questioni sommarie e cautelari).

3.1. Invero, come si è già riferito, il rimedio suddetto ha una finalità prevalentemente deflattiva, perseguita attraverso l'enunciazione di un principio di diritto che può costituire un precedente in una pluralità di giudizi, accomunati dalla difficoltà interpretativa di una disposizione nuova o sulla quale non si è ancora formato un univoco orientamento giurisprudenziale. Esso mira a realizzare una sorta di nomofilachia preventiva, allo scopo di pervenire ad indirizzi giurisprudenziali uniformi, considerato che la prevedibilità della decisione oggi deve essere considerata come un "valore", che si riflette sulla certezza del diritto, sulla tutela dei cittadini che vi fanno affidamento e sulla effettività del principio di uguaglianza, che impone uniforme trattamento, anche giurisdizionale, di fronte a casi simili (cfr. Cass. n. 28727 del 2023).

3.2. La già menzionata Cass., S.U., n. 34851 del 2023, poi, ha evidenziato che il rinvio pregiudiziale "rappresenta un'opportunità offerta al giudice di merito per rivolgersi all'organo giurisdizionale che, nell'attuale sistema, garantisce l'unità e l'uniforme interpretazione del diritto (...) e costituisce espressione di un nuovo bilanciamento tra i poteri riconosciuti alla giurisdizione di merito e di legittimità, nell'ambito del quale alla compressione del potere decisorio cui il giudice di merito decide di sottostare nell'esercizio delle prerogative che la legge gli attribuisce fa riscontro una forte espansione del ruolo d'impulso allo stesso spettante come parte del sistema giustizia nel suo complesso, inteso non più solo come funzione dello Stato diretta all'attuazione del diritto nel caso concreto, ma come servizio pubblico in cui le risorse destinate alla soluzione della singola controversia contribuiscono al soddisfacimento di un più ampio compendio di esigenze individuali."

3.2.1. In tal senso, del resto, si è ritenuto opportuno valorizzare nel modo più efficace possibile il nuovo istituto, ad esempio estendendo l'ambito del requisito della cd. novità della questione anche ad ipotesi di questione affrontata dalla Suprema Corte ma non risolta, stante il perdurante contrasto anche in sede di legittimità (cfr. il decreto della Prima Presidente del 18.9.2023, n.r.g. 16885/2023),

o non pienamente risolta (cfr. decreto della Prima Presidente del 18/9/2023, n.r.g. 16260/2023. Rilevante risulta essere pure il decreto della Prima Presidente del 26/10/2023, n.r.g. 19606/2023, che ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, nella fase cautelare instaurata a seguito dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, avente ad oggetto il solo regime delle spese in ipotesi di soccombenza virtuale).

3.3. Anche in dottrina non è mancato chi ha opinato che la non ricorribilità in Cassazione del provvedimento conclusivo del procedimento, nel silenzio della legge, non può essere considerato di ostacolo all'utilizzo del rinvio pregiudiziale e che per "giudice di merito" deve intendersi "qualsiasi giudice innanzi al quale sia pendente un procedimento regolato dal c.p.c. e dalle leggi ad esso collegate, contenzioso, non contenzioso, camerale, esecutivo, cautelare ecc."

3.3.1. Si è osservato, infatti, che vista la genericità della formula scientemente adottata dal legislatore, non è dato trarre argomenti impeditivi del rinvio pregiudiziale dalla circostanza che la decisione del giudice di merito, rispetto alla quale la questione di diritto rinviata alla Cassazione è rilevante, non possa poi pervenire direttamente o indirettamente al sindacato impugnatorio della stessa Corte Suprema o sia addirittura in radice inimpugnabile, di guisa che il nominale vincolo al responso pregiudiziale per il giudice a quo resti in definitiva senza sanzione o almeno senza sanzione impugnatoria.

3.3.2. Ancora una volta, quindi, viene valorizzata la ratio dell'istituto, chiaramente deflattiva e perseguita mediante l'enunciazione di un principio di diritto che può costituire un precedente in una molteplicità di giudizi accomunati dalla difficoltà interpretativa di una disposizione nuova o sulla quale non si è ancora formato un univoco orientamento giurisprudenziale.

3.3.3. Assolutamente significativa, al riguardo, si rivela l'osservazione di autorevole dottrina secondo cui "la pronuncia della Corte è semplicemente occasionata dal giudizio a cui si riferisce, ma ha una portata ben superiore. I giudici supremi si esprimeranno grazie alla vicenda, ma non solo per quella (anzi, questa è la parte marginale). La causa è un pretesto perché la voce della Corte si faccia sentire da tutti. Certo, i destini del caso concreto saranno inevitabilmente segnati, ma in ogni caso non vuole essere questa la funzione principale dello scioglimento della difficoltà interpretativa. Il senso è quello di fornire una guida (anzi, qualcosa di più) che si estenda e che irradi l'intero ordinamento."

3.3.4. La circostanza che la decisione resa all'esito di un procedimento cautelare non sia ricorribile in Cassazione non è considerata, pertanto, di ostacolo all'attivazione del rinvio pregiudiziale, anzi proprio la circostanza che si tratti di un ambito nel quale è istituzionalmente precluso l'intervento della Corte suggerisce di consentire l'esercizio della nomofilachia.

3.4. A ciò deve aggiungersi che l'art. 363-bis c.p.c. condiziona l'ammissibilità del rinvio predetto alla ricorrenza di presupposti cui si è già fatto rapido cenno in precedenza. Tra questi, va rimarcato, in questa sede, quello per cui la decisione della questione sia "necessaria alla definizione anche parziale del giudizio". Sebbene la dizione della citata disposizione sembri riferirsi alle questioni di merito che possano portare alla definizione (anche parziale) della lite, nulla esclude, in realtà, che lo strumento possa essere utilizzato con riguardo ad incertezze interpretative sorte in sede di applicazione della legge processuale.

3.4.1. È stato osservato che nel concetto di "definizione" del giudizio rientrano a pieno titolo tutti quei provvedimenti i quali, benché non ascrivibili alla fase decisoria, comunque assumono un indiscutibile rilievo nell'ottica di definizione anche parziale del giudizio: si tratta di provvedimenti variegati che, "per natura e struttura (es. esecutorietà del decreto ingiuntivo, sospensione del provvedimento impugnato, adozione di ordinanza-ingiunzione), incidono sul complessivo procedimento e lo caratterizzano imprimendogli una direzione piuttosto che un'altra, così da assumere significativa rilevanza giuridica per la stessa decisione e/o per l'intero procedimento in cui si innestano."

3.4.2. La dottrina maggioritaria riconduce, quindi, tale requisito al concetto di "rilevanza" della questione rispetto al caso concreto, non molto diversamente dalla rilevanza dell'incidente di

costituzionalità, richiedendo che dall'ordinanza di rimessione emerga l'attitudine del profilo problematico ad essere calato concretamente nel caso di specie. Non è possibile, dunque, un rinvio per mere ragioni di nomofilachia, ma è necessario che la questione normativa interpretativa sia concreta, costituisca, cioè, un antecedente logico rispetto alla decisione della causa principale pendente davanti al giudice di merito. Tale requisito s'intende soddisfatto quando detto giudice, al fine di emanare una decisione (totale o parziale) della controversia che pende dinanzi a sé, sia convinto di doversi chiedere quale sia l'interpretazione da attribuire ad una determinata disposizione di diritto. Saranno inammissibili, quindi, le questioni meramente teoriche o in caso di cause di inammissibilità della domanda.

3.4.3. Si è precisato pure che la maggiore specificità della enunciazione di tale specifico profilo condizionante nel d. l.vo n. 149 del 2022, rispetto alla Legge di delega - nella quale veniva evocato in termini più generici nell'esordio del principio (lett. g)) e quale etichetta funzionale del nuovo istituto: "il giudice del merito quando deve decidere una questione..." - non deve indurre a limitazioni che tradiscano la evidente funzionalità del meccanismo: pertanto, per "definizione anche parziale del giudizio" dovrà intendersi la decisione non solo su qualunque questione di merito, pur se neppure parzialmente "definitoria" in senso proprio, o parzialmente definitoria (ad es. una decisione sulla legge applicabile o sull'efficacia della prova), ma anche la decisione di questione di rito.

3.4.4. Si è puntualizzato, infine, che il carattere parziale della possibilità di definire il giudizio va inteso sia in senso soggettivo (alcune delle domande tra più soggetti in causa) che oggettivo (questioni pregiudiziali o preliminari).

3.5. Da tutto quanto fin qui detto, allora, può desumersi che, come rimarcato, affatto condivisibilmente, dall'Avvocata Generale nella sua requisitoria scritta, "il rinvio pregiudiziale presenta in sé la potenzialità, che va dunque favorita, di costituire una importante bussola operativa nella ricerca (ragionata e collaborante tra i giudici di merito e la corte di cassazione) di eventuali soluzioni che, attinenti al giudizio ed affrontate a tempo debito, eviterebbero la inutile dispersione della questione giuridica centrale in rivoli interpretativi non sempre finalizzati all'inquadramento sistematico". È indubbio, infatti, che, attraverso l'introduzione del rinvio pregiudiziale, viene perseguito e coltivato l'obiettivo di una ulteriore espansione della funzione nomofilattica-uniformatrice della S.C., non solo secondo un'ottica meramente deflattiva rispetto alla generalità del contenzioso, ed in particolare di quello comunque destinato a giungere avanti alla Corte di cassazione, ma anche secondo un'ispirazione più complessiva, in grado di giovare all'intero sistema, apportando ulteriori elementi di razionalità e di coerenza."

3.5.1. Tanto la lettera quanto la ratio dell'art. 363-bis c.p.c., dunque, sono tali da fondare una interpretazione non restrittiva della norma, pur sempre avuto riguardo ai requisiti che il Legislatore ha posto: tra i quali, giova ribadirlo, non vi è quello della astratta ricorribilità in Cassazione del provvedimento. Il fatto che la Suprema Corte non sia il giudice dell'impugnazione dei provvedimenti aventi natura cautelare o sommaria non è sufficiente, pertanto, a far considerare inammissibile, rispetto ad essi, l'esercizio della funzione nomofilattica, qualora sussista un interesse pubblico in grado di reclamarla.

3.6. Alla stregua delle ragioni tutte fin qui esposte, quindi, deve considerarsi ammissibile il rinvio pregiudiziale anche in casi in cui la decisione del giudice di merito, rispetto alla quale la questione di diritto rinviata alla Cassazione è rilevante, non possa poi pervenire, direttamente o indirettamente, al sindacato impugnatorio della stessa Corte di Cassazione.

3.6.1. In sostanziale conformità alla predetta soluzione, del resto, si è pronunciata anche la recentissima Cass., S.U., 29 aprile 2024, n. 11399 - resa sulla questione pregiudiziale avente ad oggetto la sospensione (automatica) del provvedimento amministrativo di rigetto per manifesta infondatezza della richiesta di protezione internazionale emesso in seguito alla procedura cd. accelerata prevista dall'art. 28-bis del d. l.vo n. 25/2008 per irregolarità del procedimento. Si trattava, quindi, di valutare "se il rinvio pregiudiziale sia ammissibile anche rispetto a provvedimenti lato sensu cautelari, che non siano di immediata utilità per la decisione del merito

della controversia (nel caso specifico la richiesta di protezione)” -, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363-bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare questioni di diritto che sorgano anche nei procedimenti cautelari ante o in corso di causa.”

3. La questione oggetto del rinvio pregiudiziale: quadro normativo di riferimento e limiti della indagine.

1. L’ordinanza di rinvio pregiudiziale, ex art. 363-bis c.p.c., del Tribunale per i Minorenni di Lecce del 12 settembre 2023 formula a questa Corte il seguente quesito: “se i provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. (introdotto con d. l.vo n. 149/2022) siano reclamabili ed in quali forme.”

1.1. La risposta a tale interrogativo impone, da un lato, di individuare il complessivo ed attualmente vigente quadro normativo di riferimento; dall’altro, di chiarire i limiti della odierna indagine ermeneutica, tenuto conto della molteplicità dei problemi interpretativi nascenti da quest’ultimo e già evidenziati dalla dottrina.

1.2. Circa il quadro normativo di riferimento, giova premettere che i procedimenti in materia di famiglia, soprattutto quelli che coinvolgono la prole minorenni, sono caratterizzati da una intrinseca urgenza.

1.2.1. In particolare, i rapporti oggetto di tali procedimenti, di regola, non possono attendere la decisione finale per trovare una regolamentazione. Per questo, dunque, in tale ambito, la normativa introdotta dal d. l.vo n. 149 del 2022 ha previsto numerosi interventi a vario titolo “provvisori” con i quali il giudice detta discipline “interinali”, di norma a natura sommaria, nelle more della pronuncia definitiva. In particolare, come si è osservato in dottrina, “la prassi di adottare misure provvisorie nel corso dei giudizi de potestate viene spesso dettata dalla finalità di evitare al minore di vivere una situazione di grave conflitto tra i genitori e di concedere alle parti il tempo necessario a ristabilire un loro equilibrio gravemente compromesso, attraverso percorsi terapeutici e comportamenti indicati nel provvedimento provvisorio, che sono più facili da monitorare mediante misure interlocutorie, rispetto alla pronuncia di un provvedimento definitivo che potrebbe segnare una sorta di resa di fronte ad una situazione patologica e disincentivare i genitori nel seguire il percorso di recupero.”

1.2.2. La legge delega n. 206 del 2021, recante la Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, è intervenuta in maniera rilevante in ordine a tali provvedimenti al fine di razionalizzare ed uniformare il sistema. Ampio spazio, infatti, è stato dedicato dal legislatore delegante alla regolamentazione delle misure d’urgenza, tanto nella parte della riforma relativa all’introduzione del nuovo procedimento unitario “in materia di persone, minorenni e famiglie” che in quella relativa all’istituzione del “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, data l’importantissima e delicata funzione che esse assolvono nel contenzioso familiare.

1.2.3. Tra le norme contenenti i “principi e criteri direttivi” cui il legislatore delegato si è dovuto uniformare nel disciplinare questo specifico e peculiare aspetto della materia è doveroso segnalare, per quanto di specifico interesse in questa sede, almeno le seguenti: i) prevedere “la possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle parti e dei minori prima dell’instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l’udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni” (art. 1, comma 23, lett. f), della l. delega); ii) “prevedere che, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il presidente, anche d’ufficio, sentite le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi” (art. 1, comma 23, lett. m), della l. delega); iii) “prevedere che il giudice relatore possa (...), invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di

rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti” (art. 1, comma 23, lett. n), della l. delega); iv) “prevedere che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d’ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale” (art. 1, comma 23, lett. r), della l. delega); v) “stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio” (art. 1, comma 23, lett. u), della l. delega); vi) “stabilire che nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenza della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte d’appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni” (art. 1, comma 24, lett. q), della l. delega, relativo al funzionamento dell’istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

1.3. Da questi principi posti dalla legge delega è scaturito il contesto normativo da esaminarsi per rispondere al quesito posto dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale e che, almeno in prima approssimazione, può essere circoscritto ai seguenti nuovi articoli introdotti nel codice di rito, mediante l’inserimento in quest’ultimo del titolo IV-bis del suo Libro secondo:

i) 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili) – “In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti.

Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica.” Ad ampliamento della disciplina dei contenuti del decreto presidenziale, la norma consente al presidente, o al giudice da lui delegato, in caso di pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto o di pregiudizio all’attuazione della misura, di adottare provvedimenti opportuni, assunte quando occorre sommarie informazioni, prima ancora che sia suscitato il contraddittorio, salvo, poi, fissare un’udienza entro i successivi quindici giorni nella quale riesaminare la situazione e confermare, modificare o revocare le misure adottate;

ii) 473-bis.22 (Provvedimenti del giudice) – “1. Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo. 2. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento. 3. Con l’ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispose il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi. 4. Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione

orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato." Esso, nel solco del precedente art. 473-bis.21 c.p.c., disciplina i nuovi poteri del giudice, da esercitarsi fin dalla prima udienza di comparizione delle parti fissata ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c., e, per quanto di specifico interesse in questa sede, innovando rispetto alla normativa previgente, prevede la concentrazione di poteri in capo al giudice relatore, sia di natura tipicamente decisoria, attraverso l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, prima della riforma attribuiti alla competenza del presidente ai sensi dell'articolo 708, comma 3, c.p.c., sia istruttori di valutazione e ammissione dei mezzi di prova, le cui richieste devono essere state definitivamente formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle successive memorie difensive, depositate nei termini indicati dall'art. 473-bis.17 c.p.c. È previsto, infatti, che, sempre alla prima udienza, con lo stesso provvedimento con il quale adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice ammette i mezzi di prova e fissa l'udienza per la relativa assunzione, da tenersi entro novanta giorni, predisponendo, al contempo il calendario del processo. In questa parte l'ordinanza non è reclamabile ma, secondo il regime generale sancito dall'articolo 177 c.p.c., sarà sempre revocabile o modificabile e lo sarà comunque nel caso di ricorrenza di fatti sopravvenuti; iii) 473-bis.23 (Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti) – "I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori"; iv) 473-bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti) – "1. Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello. 2. È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. 3. Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito. 4. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva. 5. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione."

1.3.1. È opportuno, inoltre, menzionare pure, l'art. 473-bis.34 c.p.c., inserito nella disciplina dell'appello e rubricato Udienza di discussione, a tenore del quale "1. La trattazione dell'appello è collegiale. 2. All'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all'esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza. 3. La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all'udienza. 4. Il giudice dell'appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore."

1.4. Le riportate nuove disposizioni contenute nel Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di procedura civile rappresentano, come condivisibilmente affermatosi in dottrina, "uno degli esempi più netti di tutela giurisdizionale differenziata presenti nel nostro ordinamento, in ossequio al principio di strumentalità del processo al diritto e all'esigenza di rendere il primo il più possibile aderente alla natura dell'interesse sostanziale tutelato, come richiesto dal coordinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 24, comma 1, Cost., letti ed interpretati - in questo particolare ambito - anche alla luce delle convenzioni internazionali che si occupano dei diritti del minore. L'interesse tutelato prioritariamente dalle nuove norme è, infatti, quello del minore, cioè un interesse, la cui

realizzazione dipende dall'attuazione di obblighi a carattere prevalentemente personale, che impongono che il potere-dovere di adottare provvedimenti provvisori con funzione cautelare, il potere-dovere di regolare in via definitiva il rapporto controverso, nonché il potere-dovere di garantire sul piano esecutivo il rispetto delle decisioni assunte spettino tutti al medesimo giudice, che rappresenta l'unico punto di riferimento da cui si irradia la tutela giurisdizionale nelle tre tradizionali direttrici tipiche (dichiarativa, esecutiva e cautelare), secondo un principio di tutela giurisdizionale globale dell'interesse del minore. L'aderenza della disciplina positiva a tale principio assicura, infatti, che tale interesse sia preso in cura dalla giurisdizione con provvedimenti costantemente adeguati alla mutevolezza del rapporto giuridico tutelato, evitando - così - che venga esposto al rischio di subire pregiudizi non più riparabili.”

2. Quanto, invece, ai limiti della odierna indagine ermeneutica, il Collegio è conscio della molteplicità dei problemi interpretativi nascenti dal riportato reticolato normativo e già evidenziati dalla dottrina. Tra essi, basta ricordare la incompletezza della disciplina proprio dei provvedimenti indifferibili di cui oggi si discute, dei quali non è chiaro se siano reclamabili ed eventualmente al ricorrere di quali presupposti, se godano del regime di ultraefficacia che spetta agli altri provvedimenti provvisori successivi, quale sia il loro rapporto con i provvedimenti temporanei ed urgenti resi in prima udienza; questi ultimi provvedimenti, i più analiticamente regolati dalla legge, presentano anch'essi profili incerti rispetto alla natura del reclamo a cui sono soggetti ed ulteriori profili dubbi emergono quantomeno dalla comparazione del loro regime impugnatorio con quello riservato ai provvedimenti emessi in corso di causa; con riguardo a tale ultimo aspetto, i requisiti di reclamabilità e ricorribilità in Cassazione appaiono di difficile individuazione e non mancano profili idonei a suscitare dubbi costituzionalità che non è detto possano essere emendati mediante una pur dovuta lettura conforme a Costituzione. *Alteris verbis*, affidare l'individuazione del provvedimento reclamabile non a caratteristiche oggettive, quali l'organo emittente, o la categoria generale di appartenenza, bensì ad elementi discrezionalmente apprezzabili, quali la concreta sfera di incidenza e l'attitudine o meno ad incidere, in modo durevole su determinati diritti, disvela una prospettiva di indesiderabile incertezza applicativa: si rivela un criterio quanto meno assai singolare quello di affidare alla incidenza “in fatto” di un determinato provvedimento, indipendentemente dall'esame circa la sua genesi e tipologia, e dunque, ad un dato individuabile soltanto *ex post*, la suscettibilità di sua impugnazione. Oltretutto, apparentemente, l'impugnabilità interinale parrebbe riservata ai soli provvedimenti di accoglimento della richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale, di affidamento o di collocamento del minore, e non avverso quella di rigetto di modifica della situazione in essere, dietro la quale, in modo esattamente speculare, potrebbero celarsi anche maggiori pregiudizi, come acutamente osservato da alcuni autori, che hanno paventato eccezioni di incostituzionalità della disciplina, analogamente a quanto avvenuto in tema di rito cautelare uniforme, dove era stata originariamente prevista la sola reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento, e non di quelli di rigetto della domanda. Ma le incertezze non si esauriscono qui, sol che si pensi che, mentre il giudizio di merito prosegue, il provvedimento emesso in fase di reclamo, ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., potrebbe essere oggetto di ricorso per Cassazione, e che lo stesso provvedimento (così come quello, temporaneo ed urgente, emesso all'esito della prima udienza di comparizione), potrebbe essere oggetto di richiesta di modifica ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c.: in particolare, ci si potrebbe domandare quali siano i rapporti tra la pronuncia del giudice di legittimità, dotata di particolare portata vincolante, ed il provvedimento che, nelle more, venga emesso dal giudice precedente.

2.1. Tuttavia, si ritiene di mantenere l'ambito di questa indagine entro quanto strettamente necessario a rispondere allo specifico quesito posto dalla già citata ordinanza di rinvio pregiudiziale, disinteressandosi, pertanto, degli altri profili, parimenti di sicuro interesse, tra cui nemmeno possono dimenticarsi quelli che potranno nascere al momento della entrata in vigore (attualmente prevista per il 14 ottobre 2024, giusta l'art. 49 del d. l.vo n. 149 del 2022) delle disposizioni relative all'istituzione del nuovo tribunale delle persone, dei minori e delle famiglie ed alla soppressione del tribunale per i minorenni.

2.2. Fin da ora, peraltro, si reputa opportuno premettere che, come affatto condivisibilmente opinato da autorevole dottrina, “nell’interpretazione e nell’applicazione delle riportate nuove disposizioni, appare doveroso ogni sforzo diretto a garantirne il funzionamento ed a resistere, quindi, ad ogni tentazione di renderne più difficile l’operatività, per lamentarsi, poi, della inettitudine del legislatore. (...). La nuova disciplina presenta contraddizioni e lacune. Spetta agli interpreti ed agli operatori sciogliere le prime e riempire le seconde.”

4. (segue). Le molteplici risposte finora fornite dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina al quesito posto dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale in esame.

1. Le questioni concretamente sollevate nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale per i Minorenni di Lecce possono così riassumersi:

i) se avverso i provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. - *rectius*: avverso l’ordinanza che conferma, ad esito dell’udienza di comparizione delle parti, il provvedimento indifferibile adottato inaudita altera parte - possa essere proposto, o non, il reclamo;

ii) se il giudice competente a conoscere il reclamo medesimo, ove esperibile, debba essere individuato nella corte d’appello ovvero nel tribunale in composizione collegiale.

2. Con riferimento ad esse, e tenuto conto del corrispondente silenzio del legislatore, l’interpretazione del già riportato contesto normativo di riferimento ha prodotto un triplice orientamento in dottrina ed altrettanto è a dirsi in relazione alla giurisprudenza di merito finora pronunciata sui corrispondenti profili: i) alcuni commentatori escludono la reclamabilità dei provvedimenti suddetti sulla base di due argomenti, rinvenibili anche nelle pronunce di merito che giungono alla medesima conclusione. Quello principale è rappresentato dalla necessaria caducità di tali provvedimenti indifferibili, destinati ad essere assorbiti dai provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’art. 473-bis.22 c.p.c. emanati all’esito dell’udienza che dovrebbe tenersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso, tenuto conto dei termini di cui all’art. 473- bis.14 c.p.c. In secondo luogo, si opina che, ove il legislatore ha voluto prevedere uno strumento di impugnazione dei provvedimenti provvisori, lo ha fatto all’art. 473-bis.24 c.p.c., che individua tassativamente i provvedimenti suscettibili di reclamo dinanzi alla corte di appello nei provvedimenti temporanei e urgenti emessi ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. (oltre che in quelli temporanei di cui al comma 2 del medesimo art. 473-bis.24 c.p.c.);

ii) altri autori ed altre decisioni di merito hanno evidenziato che l’art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c., prevede lo strumento del reclamo alla corte d’appello, oltre che per i provvedimenti temporanei e urgenti resi alla prima udienza dal giudice istruttore, anche per “i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.” In base a tale rilievo, propendono, quindi, per l’ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di conferma ex art. 473-bis.15 c.p.c. dinanzi alla corte di appello unicamente nell’ipotesi in cui i provvedimenti indifferibili sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l’affidamento a soggetti diversi dai genitori; iii) una diversa impostazione di dottrina e giurisprudenza di merito, invece, reputa che i provvedimenti indifferibili siano sempre reclamabili dividendosi, tuttavia, i suoi fautori sul rimedio concretamente utilizzabile (*rectius*: sul giudice competente a deciderlo): invero, alcuni ritengono che lo strumento cui fare riferimento sia il reclamo alla corte di appello, altri il reclamo al tribunale in composizione collegiale. I fautori della prima tesi sostengono che il reclamo alla corte di appello sia l’unico mezzo di impugnazione diviso dal legislatore della riforma avverso i provvedimenti provvisori e che i provvedimenti indifferibili altro non facciano che anticipare gli effetti di quelli temporanei ex art. 473-bis.22 c.p.c., partecipando della medesima natura. I sostenitori della seconda tesi opinano, di contro, che i provvedimenti indifferibili siano assimilabili ai provvedimenti cautelari, con conseguente applicazione analogica dell’art. 669-terdecies c.p.c. Un indice di tale seconda opzione ermeneutica dovrebbe rinvenirsi nella relazione illustrativa al d. l.vo n. 149/2022 che,

rispetto all'art. 473-bis.15 c.p.c., prevede che “(...) Trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, è così mutuata la disciplina dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.” Si sottolinea, all'uopo, che la reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. dei provvedimenti indifferibili dovrebbe affermarsi mediante un'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata dell'art. 669-quaterdecies c.p.c., laddove limita l'applicabilità delle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme “ai provvedimenti cautelari previsti nelle sezioni II, III e V”, del medesimo capo III del Titolo primo, del Libro terzo del codice di rito, e, “in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e da leggi speciali”, senza richiamare il nuovo titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito.

5. La soluzione della questione.

1. Il Collegio ritiene di dover rispondere al quesito sottoposto a questa Corte dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale per i Minorenni di Lecce del 12 settembre 2023 privilegiando la seconda delle opzioni ermeneutiche appena descritte. Tanto alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso, che tengono conto sia del tenore letterale del richiamato contesto normativo, sia di chiare ragioni di carattere sistematico.

2. L'art. 473-bis.15 c.p.c., come si è già anticipato, consente oggi (diversamente da quanto era possibile in base alla previgente disciplina, essendosi colmato, così, un grave vuoto di tutela che andava a verificarsi in una fase in cui, oltretutto, vi è l'assoluta esigenza di agire con tempestività), fin dal momento del deposito del ricorso introduttivo (in quest'ottica, dunque, è innegabile che si sia al cospetto di provvedimenti resi in corso di causa. Quanto, poi, alla possibilità, o non, di ammettere tali provvedimenti pure ante causam, vale a dire ancor prima del deposito del ricorso di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c., non si ritiene di potere/dovere prendere espressamente posizione in questa sede, stante il già rimarcato perimetro dell'indagine richiesta dalla ordinanza di rinvio pregiudiziale) alla parte - ma, evidentemente, anche al giudice, d'ufficio, laddove rilevi la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma - di chiedere la pronuncia dei provvedimenti “indifferibili” in presenza di un “pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti.” Ove ricorrano tali ipotesi, il presidente o il giudice delegato, “assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti”, fissando entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca degli stessi.

2.1. L'assonanza di tale previsione col disposto, da un lato, dell'art. 700 c.p.c. e, dall'altro, dell'art. 669-sexies del medesimo codice è palese e dimostra, dunque, non solo la natura cautelare di detti provvedimenti (pressoché riconosciuta da tutti i commentatori della riforma), ma pure che la previsione di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. di cui si discute deve trovare applicazione laddove l'urgenza di provvedere al fine di salvaguardare le situazioni giuridiche soggettive interessate è massima e tale da non potersi attendere l'udienza prevista dall'art. 473-bis.21 c.p.c.

2.1.1. È ragionevole ritenere, peraltro, che la misura inaudita altera parte, proprio perché risponde alla necessità di assicurare protezione contro situazioni di grave ed urgente pregiudizio e che queste possono verificarsi anche in corso di causa (vale a dire non contestualmente alla fissazione dell'udienza ex artt. 473-bis.14 e 473-bis.21 c.p.c., bensì, magari, nell'intervallo temporale che intercorre tra il deposito del ricorso di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. e l'udienza da ultimo indicata, nel corso della quale sarà possibile l'emissione di provvedimenti “temporanei e urgenti”) possa essere adottata anche nel prosieguo ulteriore del giudizio, imponendosi, comunque, sempre la fissazione di un'udienza ravvicinata per la sua “convalida” o meno. In tali sensi, del resto, risulta essere la stessa Relazione illustrativa al d. l.vo n. 149 del 2022. Né, in contrario, varrebbe obiettare, che, nel corso della trattazione, il giudice delegato dispone di strumenti che assolvono di fatto una analoga funzione cautelare, come quelli sanzionatori e di attuazione indiretta, previsti dall'art. 473-bis.39 c.p.c., o la possibilità, riconosciuta dall'art. 473-bis.23 del medesimo codice, di modificare/revocare, al verificarsi di nuove circostanze, i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in precedenza (ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.). Invero, sembra potersi escludere, in

astratto, che, pure dopo la prima udienza, si verificano situazioni che consiglino il ricorso ad una tutela cautelare innominata come, ad esempio, quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'efficacia del provvedimento. L'esigenza dell'utilizzo dei provvedimenti indifferibili anche nel corso del giudizio può dipendere, in realtà, dall'inidoneità degli istituti sopra citati a fronteggiare alcune situazioni, potenzialmente pregiudizievoli, che si verificano dopo la prima udienza (si pensi, ad esempio, ai contrasti tra i genitori sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, che, investendo diritti primari del minore, hanno sempre, in astratto, carattere di urgenza). L'ipotesi, che prima della riforma era disciplinata dagli artt. 337-ter, comma 3, terzo periodo, c.c. e 709-ter, comma 1, c.p.c., ora non è espressamente contemplata dalle nuove norme, sicché lo strumento da utilizzarsi per risolvere la questione può ricercarsi anche (e proprio) nella richiesta di un provvedimento indifferibile.

3. Posta la pacifica non reclamabilità del provvedimento indifferibile reso con decreto inaudita altera parte (in quanto equiparabile ai provvedimenti endoprocedimentali, ovvero quei provvedimenti che si caratterizzano dalla previsione di un termine finale di efficacia, come appunto nel caso previsto dall'art. 473-bis.15 c.p.c. che prevede la fissazione di un'udienza per la loro conferma, modifica o revoca), il tema della reclamabilità, o non, ed eventualmente in quali limiti, del medesimo provvedimento, reso in forma di ordinanza, che, appunto, confermi, modifichi o revochi il decreto predetto, impone di stabilire innanzitutto, se l'ordinanza con tale contenuto debba essere pronunciata dal tribunale in composizione monocratica (lo stesso, cioè, che ha emesso il decreto inaudita altera parte) o collegiale (come sostenuto, invece, da autorevole dottrina sul presupposto che "ai sensi dell'art. 473-bis.1 c.p.c., (...), nel procedimento "unificato" in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie" il tribunale giudica in composizione collegiale". La struttura del procedimento sembra analoga a quella prevista dall'art. 351 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado: il presidente o il giudice designato possono provvedere con decreto, che il collegio può confermare, modificare o revocare con ordinanza"), e, logicamente ancora prima, se la prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. possa costituire sede per discutere della conferma, revoca o modifica del provvedimento indifferibile, oppure se il giudice designato (presidente o giudice da costui nominato) debba provvedere alla fissazione di una distinta udienza, anteriore a quella di prima comparizione.

3.1. Ad avviso del Collegio, appaiono preferibili le opinioni di dottrina che propendono per questa seconda soluzione e ciò fosse anche soltanto per assicurare una più chiara suddivisione degli incumbenti e dei tempi processuali. In quest'ottica, dunque, non è revocabile in dubbio che l'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto debba tenersi davanti al medesimo giudice monocratico (presidente o giudice delegato) che lo ha emesso, deponendo in tal senso sia il dato normativo, che non richiede che l'udienza ad hoc sia fissata davanti ad altri, sia la pacifica interpretazione ed applicazione del corrispondente passo dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. In questa direzione, del resto, sembra porsi pure lo schema di decreto legislativo correttivo (approvato nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 16 febbraio) della cd. Riforma Cartabia che, per quanto qui di rilievo, prevede, all'art. 3, comma 6, lett. c), che: "all'articolo 473-bis.15: 1) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole "fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza" sono inserite le parole "davanti a sé", altresì leggendosi, nella corrispondente Relazione illustrativa, che "si apportano modifiche all'articolo 473-bis.15, al fine di chiarire alcuni dubbi sorti tra i primi interpreti e rendere più snello il procedimento relativo all'adozione dei provvedimenti indifferibili senza per questo ridurre le garanzie per le parti. In particolare, si introduce la precisazione secondo cui il giudice che provvede inaudita altera parte deve fissare l'udienza per il contraddittorio delle parti "davanti a sé." Viene così chiarito che l'udienza di cui si discute viene trattata dal medesimo giudice-persona fisica che ha emesso il decreto e non davanti al collegio, ed è sempre lo stesso giudice a pronunciare, all'esito, l'ordinanza di conferma, modifica o revoca del primo provvedimento."

3.2. L'appena riportata conclusione, peraltro, non esclude in alcun modo che, in fase di udienza di discussione ex art. 473-bis.21 c.p.c., le parti possano nuovamente dibattere nel merito i provvedimenti temporanei ed urgenti da adottarsi, sulla scorta di un quadro complessivo anche dal punto di vista istruttorio più completo.

4. Tanto premesso, e tornando più specificamente al tema della reclamabilità, o non, ed eventualmente in quali limiti, dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca di un provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c., è possibile escludere, immediatamente, l'opzione interpretativa che risolve la corrispondente quaestio iuris attraverso una piana equiparazione tra i provvedimenti indifferibili ed i provvedimenti temporanei ed urgenti disciplinati dall'art. 473-bis.22 c.p.c.

4.1. Invero, una tale linea interpretativa - che condurrebbe alla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 473-bis.24 c.p.c. - non appare giustificata perché non si ravvisa identità di ratio tra gli istituti posti in relazione. Il riferimento all'art. 473-bis.22 c.p.c., infatti, risulta ammissibile solo nella misura in cui i provvedimenti indifferibili risultano fisiologicamente destinati ad essere assorbiti dai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all'esito della prima udienza di comparizione. Pertanto, solo i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. - che si sono eventualmente pronunciati sulle medesime tematiche già disciplinati dai provvedimenti indifferibili e che li sostituiscono con un maggior grado di efficacia - devono considerarsi impugnabili a mezzo del reclamo avanti alla corte d'appello ex art. 473-bis.24 c.p.c.

4.2. Occorre verificare, poi, se possa affermarsi, o meno, la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili fondandola esclusivamente sulla innegabile natura cautelare ad essi riconoscibile. La risposta ad un siffatto quesito, tuttavia, si rivela essere negativa.

4.2.1. Invero, benché sia incontrovertibile la natura cautelare dei provvedimenti suddetti - peraltro, evidenziata, come si è già visto, anche dalla Relazione illustrativa al d. l.vo n. 149/2022 -, ciò comunque non consente di giustificarne, di per sé, la reclamabilità.

4.2.2. Da un lato, infatti, l'art. 473-bis.15 c.p.c. tace del tutto sul rimedio esperibile avverso l'ordinanza di revoca, conferma o modifica del provvedimento indifferibile concesso con decreto inaudita altera parte (sulle ragioni del non reclamabilità di quest'ultimo si è già detto in precedenza), a differenza dell'art. 473-bis.24 c.p.c. che, invece, stabilisce espressamente, al comma 1, la reclamabilità, davanti alla corte di appello, dei soli provvedimenti temporanei ed urgenti di cui al comma 1 dell'art. 473-bis.22 dello stesso codice, e, al comma 2, la reclamabilità, innanzi alla medesima corte, di alcuni provvedimenti temporanei emessi in corso di causa. Norma, quella di cui all'art. 473-bis.24 c.p.c., neppure applicabile analogicamente ai provvedimenti indifferibili proprio perché si riferisce specificamente solo ad alcune categorie di provvedimenti temporanei, la cui individuazione, peraltro, non risulta agevole, data l'equivocità dell'attributo di "sostanziale" che è stato utilizzato per qualificare la portata del provvedimento impugnabile.

4.2.3. Dall'altro, le lacune contenute nella disciplina dettata dall'art. 473-bis.15 c.p.c. nemmeno potrebbero essere colmate, in forza di quanto prevede l'art. 669-quaterdecies c.p.c., attraverso il richiamo alla disciplina del rito cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss. c.p.c., e, in particolare, l'art. 669-terdecies c.p.c.), atteso che il citato art. 669-quaterdecies, in nessun modo inciso dalla cd. Riforma Cartabia, limita l'applicabilità delle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme "ai provvedimenti cautelari previsti nelle sezioni II, III e V" del medesimo capo III del Titolo primo, del Libro terzo del codice di rito, e, "in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e da leggi speciali", senza richiamare, dunque, il nuovo titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito. Mancherebbe, dunque, un esplicito addentellato normativo alla conclusione in termini di reclamabilità anche dei provvedimenti indifferibili.

4.2.4. Neppure persuade l'opinione di chi intenderebbe propendere per una interpretazione "evolutiva" dell'articolo da ultimo indicato, così da consentire di farvi rientrare, appunto, anche i provvedimenti indifferibili di cui oggi si discute, perché tanto si rivela in chiaro contrasto con tutti gli elementi di ordine letterale, logico e sistematico cui si è fatto finora riferimento.

5. Le esposte considerazioni, dunque, parrebbero autorizzare la conclusione per cui, in un contesto normativo (quale quello complessivamente desumibile dagli artt. 473-bis.15, 473-bis.22, 473-bis.23 e 473-bis.24 c.p.c.) così strutturato, la mancata previsione di un meccanismo di reclamo avverso l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. appare essere rivelatrice di un'intenzione legislativa che esclude la facoltà delle parti di impugnare l'ordinanza emessa dal giudice delegato. Ciò tenuto conto: i) della necessaria caducità di tali provvedimenti, destinati a essere assorbiti dai provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. emanati all'esito dell'udienza che dovrebbe tenersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso, tenuto conto dei termini di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c.; ii) dell'ulteriore rilievo che, ove il legislatore ha voluto prevedere uno strumento di impugnazione dei provvedimenti provvisori, lo ha fatto all'art. 473-bis.24 c.p.c. che individua tassativamente i provvedimenti suscettibili di reclamo dinanzi alla corte di appello nei provvedimenti temporanei e urgenti emessi all'esito dell'udienza di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c.

5.1. Peraltro, affermare la non impugnabilità dei provvedimenti de quibus si rivelerebbe funzionale a ragioni di economia processuale ed all'esigenza di evitare la compresenza di provvedimenti di giudici di gradi differenti in relazione alla medesima questione fattuale e, dunque, come rimarcato da attenta dottrina, di scongiurare "un infinito rincorrersi di decisioni provvisorie emesse dal tribunale, dalla corte d'appello e dalla Cassazione."

6. Tuttavia, come affatto condivisibilmente osservato dall'Avvocata Generale nella sua requisitoria scritta, "Una lettura siffatta, sorretta dal dato meramente testuale, finisce (...) per sacrificare gli interessi in gioco, soprattutto quelli che fanno capo al dovere di tutela del minore, e comprimere gravemente l'ambito di intervento nella sfera dei diritti inviolabili della persona, in particolare del soggetto di minore età."

6.1. Muovendo, allora, dalla già riportata (cfr. precedente par 3, punto 1.4.) affermazione dottrinale secondo cui le nuove disposizioni contenute nel Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di procedura civile rappresentano "uno degli esempi più netti di tutela giurisdizionale differenziata presenti nel nostro ordinamento, in ossequio al principio di strumentalità del processo al diritto e all'esigenza di rendere il primo il più possibile aderente alla natura dell'interesse sostanziale tutelato, come richiesto dal coordinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 24, comma 1, Cost., letti ed interpretati - in questo particolare ambito - anche alla luce delle convenzioni internazionali che si occupano dei diritti del minore", ne consegue, evidentemente, che la soluzione della questio iuris in esame deve mirare, comunque, all'obbiettivo di un rafforzamento delle garanzie e delle tutele, in considerazione degli interessi sottesi.

6.2. In quest'ottica, quindi, va rimarcato che il provvedimento adottato dal giudice monocratico (presidente o giudice da lui delegato) delegato all'esito dell'udienza ex art. 473-bis.15 c.p.c., ultima parte, può contenere (come, del resto, sembra essere accaduto anche nella vicenda all'esame del tribunale rimettente) misure assai invasive riguardanti la sospensione o la sostanziale limitazione alla responsabilità genitoriale, la modifica dell'affidamento ovvero della collocazione dei minori, ovvero il loro affidamento a soggetti diversi dai genitori: ambiti nei quali, come condivisibilmente osservato pure dall'Avvocata Generale, "la norma del 2 comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c. prevede la generale reclamabilità in caso di provvedimenti temporanei assunti in corso di causa, con ricorso entro dieci giorni alla Corte d'appello. Tale specifica previsione, dunque, attribuisce alla parte il diritto di reclamare immediatamente il provvedimento temporaneo (e provvisorio, in quanto destinato ad essere superato dalla decisione finale) adottato in corso di causa che disponga in merito al regime dell'affidamento e della responsabilità genitoriale. L'esplicita previsione, che si aggiunge a quella del 1° comma evidentemente al fine di ampliarne l'ambito, si giustifica in base alla ratio di rendere rivedibili da parte del Giudice d'appello tutti quei provvedimenti che intervengono nella suddetta materia, indipendentemente dalla fase processuale."

6.3. Tanto premesso, rileva il Collegio, in piena condivisione delle analoghe osservazioni dell'Avvocata Generale, che l'opzione di estendere, in via interpretativa, il rimedio del reclamo in corte d'appello anche all'ordinanza che confermi, modifichi o revochi i provvedimenti indifferibili

assunti, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c., laddove questi riguardino proprio le specifiche ipotesi del comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c., non sembra trovare ostacolo nella considerazione della provvisorietà e caducità dei primi, posto che questo carattere li accomuna a quelli disciplinati dall'art. 473-bis.22 c.p.c.

6.3.1. Se è vero, poi, che l'art. 473-bis.14 c.p.c. prevede che “tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni”, sicché potrebbe ravvisarsi, in questa disposizione, una conferma dell'intenzione del Legislatore di sacrificare l'impugnabilità del provvedimento indifferibile assunto, con ordinanza, all'esito dell'udienza da fissarsi entro quindici giorni da quello reso inaudita altera parte in considerazione della brevità dello spazio temporale di sua vigenza, è parimenti innegabile, tuttavia, che la previsione di detto termine (meramente ordinatorio) di novanta giorni potrà essere destinata, ragionevolmente, a rimanere inosservata di fronte alla gravosa situazione in cui versa la maggior parte dei tribunali italiani, in cui assai frequentemente le fissazioni avvengono ben oltre il termine di legge.

6.3.2. Piena condivisione, quindi, merita l'osservazione dell'Avvocata Generale secondo cui “La delicatezza delle materie (non di tutte quelle possibile oggetto dei provvedimenti indifferibili, si badi, ma in particolare di quelle elencate dal 2° comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c.) e la fisiologica invasività della decisione assunta in una fase ancora prodromica all'instaurazione ed allo svolgimento pieno del contraddittorio delle parti, richiedono, ed anzi impongono, che anche in questo caso, non diversamente da quanto espressamente previsto per i provvedimenti emessi in corso di causa, ed anzi a maggior ragione - stante la natura della fase, anticipata rispetto alla trattazione del merito, destinata ad avere una durata nei fatti superiore, e anche di molto, a quanto previsto dalla legge - operi il meccanismo del reclamo avanti alla Corte d'appello.”

6.3.3. È verosimile, poi, come dimostra proprio la vicenda portata all'attenzione del Tribunale dei minori di Lecce, che il provvedimento indifferibile possa giungere fino a disporre dei diritti personalissimi del minore, ordinandone, come accaduto nel caso di specie, l'allontanamento dalla casa materna e l'affidamento provvisorio ai nonni. “Se è pur vero” - ha rimarcato, ancora condivisibilmente, l'Avvocata Generale - “che il provvedimento indifferibile può riguardare anche misure che non incidono sulla responsabilità genitoriale e sulla collocazione del minore, per esempio andando a dettare il regolamento provvisorio dei rapporti economici, ovvero dell'assegnazione della abitazione, deve però rilevarsi che gli stessi presupposti in presenza dei quali esso è concedibile evocano piuttosto ipotesi nelle quali il giudice è chiamato ad assumere in via di estrema urgenza misure sulla responsabilità genitoriale potenzialmente traumatiche ed invasive, destinate a regolare la fase per un periodo che può essere non breve. In tali circostanze, è doveroso immaginare forme tempestive di impugnabilità, necessitate dalle esigenze di tutela che la materia comporta, tanto più a fronte della concreta possibilità che la loro efficacia perduri per un lasso di tempo anche notevole.” Né, sotto questo profilo, sembrano potersi ridurre a mere “difficoltà pratiche” nell'affrontare tempestivamente il richiesto ripensamento della decisione, derivanti dalla “organizzazione degli uffici giudiziari” e concernenti “la professionalità dei magistrati addetti alla trattazione del contenzioso in materia minorile” (cfr. Cass., S.U., n. 22423 del 2023), quelle situazioni che, di fatto, non permettono la rapida trattazione del procedimento e che finiscono, dunque, per attribuire ai provvedimenti temporanei de potestate una stabilità sicuramente superiore all'intenzione del legislatore, che aumenta il pericolo dell'irrimediabilità del danno nei confronti del minore in caso di loro erroneità.

6.3.4. La generale esclusione della reclamabilità dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., inoltre, renderebbe arduo - come osservato pure dall'Avvocata Generale - superare i possibili dubbi di costituzionalità della norma, in particolare per violazione dell'art. 3 Cost., in specie sotto il profilo del difetto di ragionevolezza della mancata previsione della loro reclamabilità, laddove la riforma ha espressamente previsto, invece, all'art. 473-bis.24, commi 1 e 2, c.p.c., il meccanismo di impugnazione, avanti alla corte d'appello, oltre che dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22, comma 1, del medesimo codice, di quelli solo temporanei, emessi in corso di causa, laddove comportanti misure particolarmente

invasive in materia di potestà genitoriale. Rispetto, soprattutto, a tale ultima tipologia di provvedimento, si rivelerebbe manifestamente irragionevole la disparità di trattamento a danno della rivedibilità di un provvedimento assunto in una fase in cui il contraddittorio nel merito può non essere ancora integralmente spiegato, e, ciononostante, capace di incidere notevolmente sulla situazione del minore.

6.3.5. A tanto va aggiunto soltanto che, come ricordato pure dall'Avvocata Generale, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, se è vero che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità ed insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, deve sempre essere verificata, però, la loro non manifesta irragionevolezza (cfr., ex multis, Corte cost. sent. n. 10 del 2013 ed ordinanze n. 174 del 2012, n. 141 del 2011, n. 164 del 2010): il dubbio di costituzionalità deve superarsi, dunque, laddove sia possibile individuare una interpretazione delle norme coerente ai principi costituzionali.

7. In definitiva, quindi, poiché l'art. 473-bis.24 c.p.c. prevede lo strumento del reclamo alla corte d'appello, oltre che per i provvedimenti temporanei e urgenti resi alla prima udienza dal giudice istruttore (comma 1), anche per "i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori" (comma 2), può concludersi, ragionevolmente, per l'ammissibilità del reclamo, innanzi alla medesima corte di appello, pure avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi inaudita altera parte ex art. 473-bis.15 c.p.c., esclusivamente allorché il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

7.1. L'appena riportata soluzione interpretativa, inoltre, laddove individua nella corte di appello il giudice cui spetta la cognizione del menzionato reclamo nelle sole ipotesi suddette in cui lo stesso si può ritenere ammissibile, risulta senz'altro preferibile rispetto a quella che vorrebbe riconosciuta la competenza a decidere detta impugnazione al tribunale in formazione collegiale (senza la partecipazione del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato), stante, da un lato, la inutilizzabilità dell'art. 669-terdecies c.p.c., per quanto si è già detto circa l'inapplicabilità ai provvedimenti indifferibili in questione della disciplina del procedimento cautelare uniforme ex art. 669-bis e ss. c.p.c. (attesa la loro natura di provvedimenti cautelari tipizzati e mancando, nell'art. 669-quaterdecies c.p.c., l'espresso richiamo alla Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito), e, dall'altro, perché, in tal modo, si favorisce una ricostruzione maggiormente armonica, che accosta tra loro i regimi riguardanti i provvedimenti provvisori assunti a seguito della proposizione del ricorso, evitando irrazionali ed incongruenti sdoppiamenti.

8. Da ultimo, è opportuno puntualizzare che la competenza a decidere il reclamo avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca di provvedimenti indifferibili pronunciati, inaudita altera parte, dal giudice di appello (cfr. art. 473-bis.34, ultimo comma, c.p.c.), nei limiti in cui detto rimedio si è ritenuto ammissibile, non può che spettare ad una diversa sezione della medesima corte di appello o, in mancanza, alla corte di appello viciniore.

9. Mere ragioni di completezza, infine, impongono di segnalare che il già menzionato schema di decreto legislativo correttivo (approvato nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 16 febbraio) della cd. Riforma Cartabia che, per quanto qui di rilievo, prevede, all'art. 3, comma 6, lett. c), che: "all'articolo 473-bis.15: (...); 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22", altresì leggendosi, nella corrispondente Relazione illustrativa, che "(...) si prevede - ferma la non reclamabilità del decreto inaudita altera parte - che l'ordinanza così emessa possa essere reclamata solo unitamente a quella con cui all'esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti

temporanei e urgenti previsti dall'articolo 473-bis.22. L'udienza è infatti destinata a tenersi - anche grazie alla modifica di cui alla precedente lettera b) - a non lunga distanza di tempo dall'adozione dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati inaudita altera parte. In questo modo si consente di proporre reclamo anche avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 473-bis.15 c.p.c., ma solo dopo che la questione è stata sollevata davanti al giudice dell'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 c.p.c., con evidente risparmio dei mezzi processuali senza che ciò comporti un reale pregiudizio al diritto di difesa.”

#### 6. Principio di diritto.

È enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d. l.vo n. 149 del 2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c. è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte di appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.”

#### 7. Trasmissione degli atti di causa.

È disposta la restituzione degli atti al Tribunale per i Minorenni di Lecce.

#### 8. Spese.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese sostenute nel procedimento di rinvio pregiudiziale, non sussistendo in relazione ad esso una soccombenza riferibile alla iniziativa delle parti.

#### 9. Oscuramento dati personali.

Va disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. l.vo n. 196/2003.

P. Q. M.

La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., con ordinanza del 12 settembre 2023, enuncia il seguente principio di diritto: “In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d. l.vo n. 149 del 2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c. è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte di appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.”

Dispone la restituzione degli atti al Tribunale per i Minorenni di Lecce.

Dispone, altresì, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003. omissis...